

Verbale n. **55**

Seduta pomeridiana del 29 aprile 2024

Presidenza del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini.

La seduta inizia alle ore 14.48

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 55ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. ri 50, 51, 52 e 53 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, i verbali stessi saranno considerati approvati.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Bolzonello, Spagnolo e Liguori.
(I congedi sono concessi)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n.1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

"Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" (18)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI**)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la seduta antimeridiana si era conclusa con la votazione dell'emendamento giuntale 71 quinquiesdecies.1, comunica che ora i lavori riprenderanno con l'illustrazione dell'emendamento 71 sexiesdecies.1 ed il relativo subemendamento 71 sexiesdecies.0.1.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 sexiesdecies, con il relativo subemendamento:

MORETUZZO, MASSOLINO

Subemendamento modificativo l'emendamento aggiuntivo 71 sexiesdecies.1 (71 sexiesdecies.0.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 71 sexiesdecies come introdotto dall'emendamento 71 sexiesdecies.1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) prima della lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a ante) dopo le parole <<a favore>> vengono aggiunte le parole <<delle comunità energetiche rinnovabili e>> e dopo le parole <<persone fisiche,>> sono aggiunte le parole <<purché, nel caso di clienti finali, essi risultino già inseriti in una configurazione CACER al momento della presentazione della domanda>>;>>.

B) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) la lettera b) è così sostituita:

<<dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) degli oneri sostenuti per la costituzione, la registrazione e l'amministrazione delle comunità energetiche, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";>>.>>.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 sexiesdecies come introdotto dall'emendamento 71 sexiesdecies.1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) è inserito il seguente:

<<29 bis. I contributi di cui al comma 29 sono riconosciuti anche alle comunità energetiche rinnovabili già costituite alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

BASSO

Emendamento aggiuntivo (71 sexiesdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 quinquedecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 sexiesdecies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 29, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole <<alla costituzione>> è aggiunta la seguente: <<progettazione>>.

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile, fino all'importo massimo di 30.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023 come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (68524/S - 68525/S).>>."

Nota: L'emendamento interviene a estendere le finalità della linea contributiva che finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e la costituzione delle comunità stesse, comprendendo anche la possibilità di finanziare le spese per la progettazione della CER, successiva alla costituzione del soggetto giuridico, nonché la costituzione delle configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, a condizione che siano gestite da una CER.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l'emendamento 71 sexiesdecies.1.

La consigliera MASSOLINO illustra il subemendamento 71 sexiesdecies.0.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (il quale, irruentalmente, chiede all'assessore Scoccimarro di voler effettuare un'ulteriore valutazione sul subemendamento 71 sexiesdecies.0.1, sul quale si dichiara favorevole), l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, motivandone le ragioni, si dichiara contrario a tale richiesta, nonché al subemendamento 71 sexiesdecies.0.1), il Relatore di minoranza MORETTI (favorevole ad entrambi gli emendamenti).

A questo punto, il PRESIDENTE, sentiti gli uffici, invita il Relatore di maggioranza Basso a subemendare, a fini esplicativi, l'emendamento presentato.

Il Relatore di maggioranza Basso, al fine di potersi confrontare con gli uffici per subemendare il proprio emendamento, chiede di sospendere momentaneamente la seduta.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la richiesta di sospensione testé avanzata, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 15.20

La seduta riprende alle ore 15.22

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola al Relatore di maggioranza BASSO, il quale, irritualmente, in sede di espressione dei pareri, propone il seguente subemendamento orale al proprio emendamento 71 sexiesdecies.1, sul quale si dichiara favorevole: *alla lettera b) "aggiungere la congiunzione <<e>> dopo le parole <<alla costituzione>>".*

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Il subemendamento 71 sexiesdecies.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 71 sexiesdecies.1, istitutivo dell'articolo sexiesdecies, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

A questo punto, Il PRESIDENTE rileva il malfunzionamento dell'impianto audio-microfonico dell'Aula.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 septiesdecies:

MAURMAIR

Emendamento aggiuntivo (71 septiesdecies.1)

"Dopo l'articolo 71 sexiesdecies è aggiunto il seguente:

<<Art. 71 septiesdecies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 53, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<degli interventi di cui al comma 52>> sono aggiunte le seguenti: <e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune>>.>>."

Nota: La norma proposta interviene a fissare a 50.000 euro, il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun Comune a sostegno delle spese per la sigillatura delle fontane di proprietà comunale alimentate da pozzi a salienza naturale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego o per l'installazione sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua, previsto dall'articolo 4, commi da 52 a 55 della legge regionale 16/2023.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere MAURMAIR dà per illustrato l'emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, prendono la parola i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO e MORETTI (i quali si dichiarano entrambi astenuti sull'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS (i quali si dichiarano tutti favorevoli) e, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 71 septiesdecies.1, istitutivo dell'articolo septiesdecies, posto in votazione per alzata di mano, a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, viene approvato.

Il PRESIDENTE informa che è stato ripristinato l'impianto audio-microfonico dell'Aula ed il sistema elettronico di voto.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 octiesdecies:

CONFICONI,

Emendamento aggiuntivo (71 octiesdecies.1)

"Dopo l'articolo 71 septiesdecies è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<71 octiesdecies. La lettera y del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

<<y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume e la loro attuazione da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale

Il consigliere CONFICONI illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito interviene il solo assessore SCOCCIMARRO, che svolge brevemente un proprio intervento.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (i quali si dichiarano tutti contrari all'emendamento).

L'emendamento 71 octiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 71 octiesdecies, posto in votazione, non viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame degli emendamenti di cui al Capo IV BIS del provvedimento, in materia di infrastrutture e territorio, di competenza dell'assessore Amirante.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 noviesdecies:

TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (71 noviesdecies.1)

"1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 noviesdecies

(Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)

1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008

(Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).>>."

Nota: La presente norma ha carattere meramente interpretativo ed è finalizzata a chiarire che gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà delle ATER, in qualunque momento realizzati, sono ricondotti a tutti gli effetti alla definizione di "alloggio sociale" di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). Detta parificazione è resa immediatamente palese dalla comunanza di ratio, esplicitata peraltro dalla normativa regionale (rif. legge regionale 1/2016, art. 16, comma 3) sul perno della "coesione sociale". È gioco forza conseguente l'ultimo periodo della norma, che è teso a esplicitare l'esenzione dall'ILIA per il possesso degli alloggi di cui trattasi come abitazione principale o assimilata, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a) della L.R. 17/2022 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)).

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

Il consigliere TRELEANI illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i Relatori di minoranza MORETUZZO, MORETTI,

Presidenza del Presidente Bordin.

la consigliera PELLEGRINO e l'assessore AMIRANTE.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si dichiara favorevole all'emendamento), MORETUZZO (astenuito sull'emendamento) e MORETTI (favorevole all'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 71 noviesdecies.1, istitutivo dell'articolo 71 noviesdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 vicies:

BULLIAN, LIGUORI, PUTTO, MASSOLINO, MORETUZZO

Emendamento modificativo (71 vicies.1)

"1. Dopo l'articolo 71 noviesdecies è aggiunto il seguente:

<<Art. 71 vicies

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) le parole <<cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni>> sono sostituite dalle seguenti <<ventiquattro mesi>>."

Nota di commento: vista l'opportunità di una revisione normativa in relazione alle recenti sentenze in materia, si propone di modificare anche il requisito dei cinque anni di residenza tra i criteri di accesso alle politiche abitative nella Regione FVG, riportandolo alla previsione del 2016.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il consigliere BULLIAN illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri CELOTTI, GIACOMELLI, FASIOLO, CARLI, il Relatore di minoranza MORETUZZO, il consigliere MARTINES, il Relatore di minoranza MORETTI e l'assessore AMIRANTE.

A questo punto, dopo un concitato scambio di battute fra l'Assessore ed alcuni Consiglieri (che intervengono fuori microfono) relativamente a quanto emerso nel corso del dibattito sul tema della riforma organica delle politiche abitative, il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nessun discorso può essere interrotto, richiama i Consiglieri che l'hanno fatto e ridà la parola all'assessore AMIRANTE (la quale conclude il suo intervento).

In sede di espressione dei pareri, prendono la parola i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO e MORETTI (i quali si dichiarano entrambi favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS (i quali si dichiarano tutti contrari) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretuzzo, l'emendamento 71 vicies.1, istitutivo dell'articolo 71 vicies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2004: favorevoli 16; contrari 25*).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 viciesselmel:

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (71 viciesselmel.1)

"1. Dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità

Art. 71 vicies semel

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), il comma 1 bis, introdotto dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1), è abrogato.>>"

Nota: Con la sentenza n. 15 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea."

Con il presente emendamento si prende atto della sentenza, abrogando la parte giudicata incostituzionale dalla Corte.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza MORETTI, nell'illustrare tale emendamento, focalizza l'attenzione dell'Aula sulla questione giuridica relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-bis, della L.R. del Friuli-Venezia Giulia, 19 febbraio 2016, n. 1.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri GIACOMELLI, CARLI, MARTINES, BULLIAN (il quale, tra l'altro, aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento), CELOTTI, HONSELL (il quale, tra l'altro, aggiunge con l'assenso del proponente la propria firma all'emendamento), FASIOLO e, infine, il Presidente della Regione FEDRIGA (il quale, fra l'altro, ricorda ai consiglieri della minoranza che l'attuale Giunta ha adottato politiche funzionali con le quali ha quadruplicato le risorse a favore del welfare delle famiglie del nostro territorio).

Constatato che nessuno intende più intervenire, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (tutti favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali si dichiarano tutti contrari all'emendamento).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 71 vicessemel.1, istitutivo dell'articolo 71 vicessemel, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 2005: favorevoli 16; contrari 25).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 vicesbis:

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (71 vicesbis.1)

"1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vices bis

(Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)

1. Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è inserito il seguente:

<<Art. 31 ter

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica)

1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.>>>.

Nota: L'introduzione del presente articolo mira a garantire il rispetto delle norme di comportamento da parte dei beneficiari di alloggi di edilizia sovvenzionata, al fine di promuovere una convivenza armoniosa all'interno degli immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica. Con tale disposizione, perciò, si vuole prevedere la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di condanna, con sentenza definitiva, nelle fattispecie di reati quali danneggiamento o disturbo della quiete pubblica, qualora vengano commessi all'interno di immobili destinati all'edilizia sovvenzionata. Tale norma, dunque, si prefigge l'obiettivo di rafforzare la responsabilità individuale e di preservare un ambiente sicuro, integro e tranquillo per tutti gli inquilini, inserendosi in un'ottica di promozione della legalità e della coesione sociale, improntata sulla volontà di garantire il rispetto delle regole e il quieto vivere all'interno delle nostre comunità."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere GIACOMELLI illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, la consigliera CELOTTI e il Relatore di maggioranza DI BERT (il quale, tra l'altro, aggiunge, con l'assenso del proponente, la firma di tutto il gruppo Fedriga Presidente all'emendamento).

Contrari i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA, e la GIUNTA, l'emendamento 71 viciesbis.1, istitutivo dell'articolo 71 viciesbis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 viciester:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 viciester.1)

"1. Dopo il Capo IV e dopo l'articolo 71vicies bis è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vicies ter

(Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)

- 1. Al fine di garantire la riattivazione del collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria lungo la strada di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti sovrastanti la sede stradale della S.S. 52 bis "Carnica" tra il Km 28+000 e il Km 32+000, interessati dal fenomeno franoso del dicembre 2023, mediante stipula di apposito protocollo d'intesa con Anas S.p.A..*
- 2. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1.*
- 3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI 68816)*
- 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/60006).>>."*

L'assessore AMIRANTE illustra tale emendamento e propone le seguenti modifiche verbali: Al comma 1 sostituire le parole <<apposito protocollo d'intesa con Anas S.p.A.>> con le parole <<apposita convenzione con Anas S.p.A.>> e al comma 2 dopo le parole <<realizzazione degli interventi di cui al comma 1>> aggiungere le parole <<e viene stanziata la somma di 5 mln di Euro a cui si aggiungono altri 5 mln stanziati dall'Anas S.p.A. per l'avvio tempestivo dei lavori.>>

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri MENTIL, PELLEGRINO, MORETUZZO e MAZZOLINI, i quali tutti, tra l'altro, esprimono i propri ringraziamenti all'Assessore e agli uffici per il lavoro svolto.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 71 viciester.1, così come sub emendato oralmente e istitutivo dell'articolo 71 viciester, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 viciesquater, con il relativo subemendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 vicies quater.1)

"1. Dopo il Capo IV e dopo l'articolo 71 vicies ter è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vicies quater

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, le parole: <<in divisa,>> sono soppresse.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 71 viciesquater.1 (71 viciesquater.0.1)

"1. Prima del comma 1 dell'emendamento 71 viciesquater.1 è inserito il seguente:

<<1 ante. Alla lettera a quater del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, dopo le parole: <<alle Forze Armate>> sono inserite le seguenti: <<, in divisa,>>."

Nota a commento: il subemendamento è finalizzato a chiarire che il beneficio della libera circolazione va a solo vantaggio delle diverse articolazioni delle strutture operative dei VV.FF.

Il presente subemendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 71 viciesquater.1 e il relativo subemendamento71 viciesquater.0.1.

Dopo il solo intervento della Relatrice di minoranza CAPOZZI, a cui risponde subito l'assessore AMIRANTE, favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, Il subemendamento71 vicies quater.0.1., posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 71 viciesquater.1, istitutivo dell'articolo 71 viciesquater, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 viciessexies:

BALLOCH, TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (71 viciessexies.1)

"1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vicessexies

(Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<lettere a), b), c), d), e) e f)>> sono aggiunte le seguenti: <<ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie.>>."

Nota: Il presente emendamento intende assicurare all'amministrazione comunale la facoltà di poter declinare sul proprio territorio le deroghe afferenti alle misure di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettiva e di somministrazione previste dalla legge regionale di settore nel rispetto delle scelte pianificatorie di cui alla strumentazione urbanistica."

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

L'emendamento giuntale 71 vicessexies.1, istitutivo di un nuovo articolo, illustrato dal consigliere BALLOCH, astenuti i Relatori di minoranza CAPOZZI e MORETUZZO, favorevole il Relatore di minoranza MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 vicesocties:

CALLIGARIS, GHERSINICH

Emendamento aggiuntivo (71 vicesocties.1)

"1. Dopo l'articolo 71 vices septies è inserito il seguente Capo:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità

Art. 71 vices octies

(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) la cifra <<20>> è sostituita dalla cifra <<10>>;

b) alla lettera b) la cifra <<50>> è sostituita dalla cifra <<20>>;

c) alla lettera c) la cifra <<100>> è sostituita dalla cifra <<40>>,"

Nota tecnica: Appare necessario, oltretutto di buonsenso, riportare ad equità gli importi delle sanzioni derivanti dalle odierne percentuali. Normalmente gli importi in gioco sono rilevanti per cui, anche sul ritardo di 1 giorno si applica una sanzione del 20%, ad esempio come nel caso di cui alla lettera a). Ma anche se considerassimo il pagamento entro i 120 giorni, la sanzione applicata sarebbe pari ad un tasso di interesse di oltre il 60%.

È evidente quindi la necessità della modifica del sistema sanzionatorio tenendo anche conto della garanzia fideiussoria che permane in capo al Comune concedente.

Va ricordato che la LR 21/2013 riduceva le percentuali rispettivamente al 2%, 5% e 10% con riferimento ai punti a) b) e c) fino al 31/12/2015.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento della consigliera PELLEGRINO, a cui replica subito l'assessore AMIRANTE, la Relatrice di minoranza CAPOZZI, la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula, astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA,

l'emendamento 71 vicesocties.1, istitutivo dell'articolo vicesocties, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 vicesnovies:

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (71 vices novies.1)

"1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vices novies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge n. 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio.>>.>>. "

Nota: La proposta normativa è finalizzata a recepire le osservazioni formulate dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'Adunanza del 19 dicembre 2023, pubblicata l'8 gennaio 2024, riferite a tre discipline regionali/provinciali (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano) secondo la quale l'introduzione di limiti alla vetustà dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente risultano idonee ad alterare in maniera significativa il confronto competitivo tra esercenti l'attività di trasporto passeggeri operanti in Regione e quelli operanti nel resto del territorio nazionale.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere GIACOMELLI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri intervengono la Relatrice di minoranza CAPOZZI, la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula, astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 71 vicesnovies.1, istitutivo dell'articolo 71 vicesnovies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 tricesimus:

GIACOMELLI

Emendamento modificativo (71 tricesimus.1)

"<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 tricesimus

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1996)

"1. All'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche.

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità."

Nota: La modifica del presente comma mira a garantire l'applicazione dell'art.3 comma 9 del DL n. 104 del 10 agosto 2023 convertito con Legge 136/2023, in merito all'esigenza dei territori regionali di adottare regole volte a meglio perimetrare le modalità di esercizio della predetta facoltà, con l'intento di rispondere alle specifiche esigenze di organizzazione del trasporto pubblico non di linea delle realtà territoriali di riferimento, come indicato da circolare ministeriale prot. n. 0337750 dd. 06.11.2023, ed al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità.

Il presente emendamento ha effetto solo normativo e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

Il consigliere GIACOMELLI illustra tale emendamento.

Dopo un intervento di sola specificazione del PRESIDENTE, valutazioni dell'Aula per la Relatrice di minoranza CAPOZZI, astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 71 tricesimus.1, istitutivo dell'articolo 71 tricesimus, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 tricesimusprimus:

PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (71 tricesimusprimus.1)

"Dopo l'articolo 71 tricesimus è inserito il seguente articolo:

<<Art. 71 tricesimus primus

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/1985)

Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985 n.44, le parole <<S = 9 e S = 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<media (ex S = 9) e alta (ex S = 12)>>."

Nota: Aggiornamento normativo in base all'articolo 3 comma 2 della leggeR. 16/2009.

Il consigliere PUTTO illustra tale emendamento.

Dopo un intervento dell'assessore AMIRANTE, favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 71 tricesimusprimus.1, istitutivo dell'articolo 71 tricesimusprimus, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 72 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (72.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 72, dopo le parole: <<in materia di contratti pubblici>> sono inserite le seguenti: <<, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ANZIL illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, favorevole la Relatrice di minoranza CAPOZZI, astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 72.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 72, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 73, che non presenta emendamenti, posto in votazione per alzata di mano a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, viene approvato.

All'articolo 74 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (74.1)

"1. a ante) Al comma 1 dopo le parole <<interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,>> sono inserite le seguenti: <<assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità,>> e dopo le parole <<spazi per la realizzazione di atmosfere creative,>> aggiungere la parola <<inclusive,>>."

Nota: In coerenza con i principi della L.R 16/2022 e con le politiche regionali in materia di disabilità in ambito culturali l'emendamento propone una modifica al comma 1 dell'articolo 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16:

In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, inclusive, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera PELLEGRINO illustra tale emendamento.

In sede di dibattito intervengono l'assessore ANZIL (il quale ritiene accoglibile l'emendamento) e il consigliere GRILLO (il quale chiede di poter aggiungere la propria firma, richiesta estesa poi a tutto il gruppo Fedriga Presidente, a cui si aggiunge il Partito Democratico e il Gruppo Misto).

In sede di replica, favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 74.1, posto in votazione per alzata di mano a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, viene approvato all'unanimità.

L'articolo 74, posto in votazione nel testo emendato, per alzata di mano a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, viene approvato.

L'articolo 75, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 76 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (76.1)

"L'articolo 76 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (76.2)

"L'articolo è così interamente sostituito:

<<Art. 76

(Rendicontazione dei contributi per manifestazioni sportive)

"1. Per tutti i contributi concessi nelle diverse annualità, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, viene stabilito un limite per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari attraverso apposita documentazione delle spese entro 18 mesi dalla data di conclusione della manifestazione sportiva finanziata.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. Al fine di garantire una corretta rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi, nelle diverse annualità, secondo l'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), si propone di sostituire l'articolo 76 del DDL 18 con questo emendamento.

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (76.2.1)

"1. Dopo il comma 1, inserire comma 1 bis: All'art 11, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8, dopo le parole << L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali,>> inserire le parole <<organizzate e gestite secondo principi dello sviluppo eco – sostenibile, della tutela ambientale e paesaggistica e del rispetto delle comunità ospitanti,>>."

Nota: In seguito alla proposta emendativa, il testo del comma 1 art.11 legge 8/2003:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, organizzate e gestite secondo principi dello sviluppo eco sostenibile, della tutela ambientale e paesaggistica e del rispetto delle comunità ospitanti, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 76.1 e 76.2.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 76.2.1.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza MORETTI (il quale, tra l'altro, esprime alcune perplessità sugli emendamenti 76.2 e 76.2.1), ripetutamente l'assessore ANZIL (il quale fa proprie le perplessità espresse dal Relatore di minoranza Moretti) e la consigliera PELLEGRINO (la quale ritira il proprio emendamento 76.2.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno).

Favorevole la Relatrice di minoranza CAPOZZI, contrari i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, gli emendamenti 76.1 e 76.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 76, posto in votazione nel testo licenziato dalla Giunta, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 76.bis:

CALLIGARIS, GHERSINICH

Emendamento aggiuntivo (76 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:

<<Art. 76 bis

(Conferma contributi in materia di impiantistica sportiva)

1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee contributive in materia di impiantistica sportiva concessi dalla Direzione centrale competente in materia di sport, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.>>."

Nota tecnica: L'emendamento è necessario al fine di consentire l'erogazione del contributo nei casi in cui vi siano state difficoltà e/o imprevisti nell'esecuzione dell'opera e previa valutazione dell'interesse pubblico al permanere della loro realizzazione.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra tale emendamento.

In sede di dibattito intervengono il Relatore di minoranza MORETTI (il quale, tra l'altro, definisce l'emendamento proposto come un emendamento di buonsenso) e il consigliere HONSELL (il quale si dice d'accordo con la valutazione del Relatore di minoranza Moretti).

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 76 bis.1, istitutivo dell'articolo 76 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 77 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (77.1)

"L'articolo 77 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento soppressivo (77.2)

"L'articolo 77 è abrogato."

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 77.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 77.2.

Contrari al mantenimento dell'articolo 77 i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, il mantenimento dell'articolo 77, posto in votazione, in termini regolamentari, viene approvato.

All'articolo 78 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETTI, MARTINES

Sub-Emendamento modificativo all'emendamento 78.1 (78.0.1)

"All'emendamento 78.1 prima della parola <<avvalendosi>> è aggiunta la parola <<eventualmente>> e le parole <<in particolare>> sono soppresse."

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI

Emendamento modificativo (78.1)

"Al comma 1 dell'articolo 78 dopo le parole <<UNESCO del Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<, avvalendosi in particolare del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale>>."

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 78.1 e il subemendamento 78.0.1.

In sede di dibattito interviene il solo assessore ANZIL, il quale preannuncia l'accoglimento di entrambi.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, il subemendamento 78.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 78.1, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

L'articolo 78, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 79, 80, 81 e 82, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'Articolo 83 è stato presentato il seguente emendamento:

FASIOLO

Emendamento modificativo (83.1)

"Al comma 1 dell'articolo 83 dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016 è aggiunta la seguente lettera:

<<f bis) mantiene la sede operativa centrale della Scuola Merletti a Gorizia.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

La consigliera FASIOLO illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento dell'assessore ANZIL, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 83, posto in votazione nel testo licenziato dalla Giunta, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 bis

(Domanda di contributo biblioteche di interesse regionale e sistemi bibliotecari 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 entro il 30 giugno 2024.>>."

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'assessore ANZIL illustra l'emendamento 83 bis.1.

Dopo il solo intervento del Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale interviene nella lingua friulana e senza traduzione), astenuti i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 83 bis.1, istitutivo dell'articolo 83 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 83 bis è inserito il seguente:

<<Art. 83 ter

(Contributo al Comune di Maniago per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Maniago, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692 e del decreto n. 57518/GRFVG del 28 novembre 2023, per un intervento sul campo sportivo comunale denominato "Bertoli".

2. Per le finalità previste al comma 1 il Comune di Maniago presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 9, comma 5 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 692/2023.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare e convertire il contributo per l'intervento da realizzarsi sul campo sportivo "Bertoli" e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

4. Al contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 692/2023.>>."

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'assessore ANZIL illustra l'emendamento 83 ter.1.

Dopo il solo intervento del consigliere CARLI, favorevoli i Relatori di MINORANZA, i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 83 ter.1, istitutivo dell'articolo 83 ter, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 83 ter è inserito il seguente:

<<Art. 83 quater

(Domanda di contributo musei di interesse regionale 2024)

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 22 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) è fissato al 30 giugno 2024.>>."

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'assessore ANZIL illustra l'emendamento 83 quater.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevole la Relatrice di minoranza CAPOZZI, astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 83 quater.1, istitutivo dell'articolo 83 quater, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 quinques:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 quinques.1)

"1. Dopo l'articolo 83 quater è inserito il seguente:

<<Art. 83 quinques

(Conferma contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nel 2023 al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo di Udine ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, per l'acquisto di attrezzature specializzate a favore di persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il beneficiario presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2024, istanza di conferma.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo.>>."

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'assessore ANZIL illustra l'emendamento 83 quinques.1.

Dopo il solo intervento del Relatore di minoranza MORETTI, astenuta la Relatrice di minoranza CAPOZZI, favorevoli i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 83 quinques.1, istitutivo dell'articolo 83 quinques, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 sexies.1)

"1. Dopo l'articolo 83 quinques è inserito il seguente:

<<Art. 83 sexies

(Contributi per costi di gestione impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2024, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, un contributo finalizzato al sostegno delle spese per i costi di gestione, diretti ed indiretti, di impianti sportivi al chiuso, ad esclusione degli impianti natatori, all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura fissa pari a 360.000 euro per i Comuni proprietari di 2 o più impianti sportivi come definiti al comma 1 e di 120.000 per i Comuni proprietari di 1 impianto sportivo come definito al comma 1.
3. Per le finalità del comma 1, il Comune, dal 1 maggio 2024 al 31 maggio 2024, presenta domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco degli impianti sportivi oggetto della domanda con descrizione del campionato di cui al comma 1 e dati tecnici relativi all'impianto;
 - b) elenco dei soggetti utilizzatori degli impianti;
 - c) preventivo dei costi di gestione e delle eventuali entrate derivanti dal loro utilizzo, con riferimento all'anno 2024.
4. I contributi sono concessi con procedimento a sportello nel limite massimo del fabbisogno preventivato. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione di cui al comma 3 e la coerenza con le finalità di cui al comma 1. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68780).
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 550.000 euro dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 150.000 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43065; S/9393)>>."

L'assessore ANZIL illustra tale emendamento e propone la seguente modifica verbale: *al comma 3 sostituire le parole <<dal 1 maggio 2024 al 31 maggio 2024>> con le parole <<entro il 31 maggio>>.*

Nel successivo dibattito intervengono il Relatore di minoranza MORETTI e il consigliere PISANI e nuovamente l'assessore ANZIL (il quale specifica ulteriormente il contenuto delle disposizioni contenute nell'emendamento presentato).

Favorevole la Relatrice di minoranza CAPOZZI, astenuti i Relatori di minoranza MORETUZZO e MORETTI, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 83 sexies.1, così come sub emendato oralmente e istitutivo dell'articolo 83 sexies, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, prima di dichiarare chiusa la seduta, ricorda Gianpietro Benedetti, amministratore delegato del gruppo Danieli, presidente di Confindustria Udine e figura di grande importanza nell'ambito della comunità regionale, esprimendo le condoglianze dell'intera Aula ai familiari e ai colleghi.

Il PRESIDENTE, quindi, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 30 aprile 2024, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sui processi verbali delle sedute n. ri 50 e 51, del 23 marzo 2024, e delle sedute n. ri 52 e 53, del 24 marzo 2024, gli stessi si intendono approvati.

La seduta termina alle ore 18.31.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO